



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

Procedura aperta per la fornitura di una fresatrice di alta precisione a 4 assi con controllo CNC e manuale per il Dipartimento di Fisica

Gara telematica n. 103856

CIG 89480493A1

CAPITOLATO SPECIALE

Termini	Definizioni
Aggiudicatario	Il Concorrente primo classificato nella graduatoria di valutazione delle Offerte ratificata da UniTrento.
Appaltatore	Il soggetto vincitore della Gara, con il quale UniTrento firmerà il Contratto.
Apparecchiatura	Fresatrice di alta precisione a 4 assi con controllo CNC (<i>Computer Numerical Control</i>) e manuale
AVCPass	Banca dati nazionale istituita presso l'A.N.A.C. per la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali per la partecipazione alla Gara.
Capitolato prestazionale	Il documento, che definisce le caratteristiche tecniche della Fornitura.
Capitolato speciale	Il presente documento contenente le condizioni generali del Contratto che sarà stipulato fra UniTrento e l'Aggiudicatario.
Concorrente	Ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola, raggruppata o raggruppanda che presenteranno Offerta per la Gara.
Contratto	Il contratto di appalto che sarà stipulato fra UniTrento e l'Aggiudicatario.
Direttore dell'esecuzione del Contratto	La persona fisica, all'uopo indicata da UniTrento, con il compito di gestione del rapporto contrattuale con l'Appaltatore.
Disciplinare di gara	Il documento che fornisce ai Concorrenti le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell'Offerta, nonché i criteri di valutazione.
Documenti di Gara	I seguenti documenti: Bando di gara, Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale, Capitolato Prestazionale e loro allegati, Schema di Contratto che nel loro insieme forniscono ai Concorrenti i criteri di ammissione alla Gara, le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell'Offerta, i criteri di valutazione delle offerte e di scelta dell'Aggiudicatario.
Fornitura	L'oggetto dell'appalto.
Mandatario	Per i Concorrenti raggruppati o raggruppandi, il componente che assume il ruolo di capofila del gruppo costituito o costituendo.
Offerta	L'offerta tecnica ed economica che ciascun Concorrente deve presentare per partecipare alla Gara.
Responsabile dell'Appaltatore	La persona fisica indicata dall'Appaltatore per la gestione del Contratto con funzioni di coordinamento e di garanzia al buon funzionamento della Fornitura.
Responsabile del procedimento	Prof. Franco Dalfovo
Responsabile del procedimento di gara	Dott. Alex Pellacani, pec: ateneo@pec.unitn.it .
UniTrento	L'Università degli Studi di Trento.

Premessa

L'Università di Trento (d'ora innanzi denominata "UniTrento") intende appaltare ad un operatore economico (d'ora innanzi denominato "Appaltatore") la fornitura e l'installazione di una fresatrice di alta precisione a 4 assi con controllo CNC (*Computer Numerical Control*) e manuale con caratteristiche tecniche e funzionali da far fronte alle specifiche di cui al presente Capitolato speciale e al Capitolato prestazionale.

Art. 1 - Norme di riferimento

Il Contratto viene proposto da UniTrento ed accettato dall'Appaltatore come un contratto di appalto disciplinato dalla L.P. 2/2016 e dalla L.P. 2/2020 e per quanto da queste non disposto dal D. Lgs. 50/2016 e dal Codice Civile.

Art. 2 – Durata del Contratto

La Fornitura dovrà essere consegnata e installata presso i locali di UniTrento, nei termini e secondo le modalità indicate all'art. 7 del Capitolato prestazionale. I tempi di consegna sono di 150 giorni a decorrere dalla stipula del Contratto. La garanzia di cui all'art. 6 del Capitolato prestazionale avrà la durata di 18 mesi o eventuale altro termine migliorativo offerto.

Art. 3 - Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto è la fornitura, l'installazione e la garanzia di 18 mesi o eventuale termine migliorativo offerto di una fresatrice di alta precisione a 4 assi con controllo CNC (*Computer Numerical Control*) e manuale.

Le caratteristiche tecniche e funzionali riportate nel Capitolato prestazionale sono da considerarsi come requisiti minimi essenziali. Detti requisiti minimi sono integrati con l'Offerta Tecnica presentata dall'Appaltatore i cui ampliamenti e modalità esecutive entreranno a far parte dell'oggetto del Contratto.

Il mancato rispetto, in fase di esecuzione contrattuale, di quanto offerto in fase di gara costituisce grave inadempimento contrattuale.

Art. 4 – Verifica di conformità dell'Apparecchiatura

Le procedure di emissione del certificato di verifica di conformità sono successive alla consegna e all'installazione e saranno effettuate nei termini previsti dall'art. 102 del D.Lgs 50/2016. Le spese relative sono a carico dell'Appaltatore.



Capitolato speciale

La verifica di conformità sull'Apparecchiatura sarà effettuata, al termine delle attività di consegna e di installazione, in contraddittorio tra UniTrento e il Responsabile del contratto dell'Appaltatore e verrà redatto il certificato di verifica di conformità.

L'emissione del certificato di verifica di conformità è condizione per il pagamento che verrà effettuato con le modalità e i tempi previsti all'art.18.

Nel caso l'emissione del certificato di verifica di conformità subisca dei ritardi per cause imputabili all'Appaltatore, ovvero si manifestassero difetti o manchevolezze di qualsiasi genere, l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese a tutte le necessarie modifiche, aggiunte o riparazioni e tali interventi sospenderanno il termine di effettuazione della verifica.

Qualora l'Appaltatore non provvedesse nel termine indicato da UniTrento, sarà facoltà di UniTrento di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 16 che segue.

Ai fini dell'emissione certificato di verifica di conformità UniTrento verificherà l'integrale pagamento delle prestazioni dei subcontraenti, comunicati ai sensi dell'art. 26 comma 3 della legge provinciale n. 2 del 2016, mediante acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto all'integrale pagamento dei subcontraenti.

Al termine della garanzia UniTrento procederà allo svincolo della garanzia definitiva di cui all'art. 14 che segue, previa verifica dell'avvenuta effettuazione degli interventi in garanzia richiesti.

Art. 5 - Conformità dei prodotti e dell'installazione

Tutti i prodotti oggetto della Fornitura devono essere marchiati CE ed essere conformi a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia.

L'installazione dovrà essere eseguita a regola d'arte nel pieno rispetto della normativa vigente e delle condizioni e clausole previste nei documenti contrattuali.

Art. 6 – Garanzia

Per un periodo di 18 mesi o eventuale termine migliorativo offerto a decorrere dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 4 che precede, l'Appaltatore deve prestare la garanzia prevista dall'art. 6 del Capitolato prestazionale.

Art. 7 – Valore complessivo

Il valore del contratto sarà pari all'importo offerto in fase di gara, oltre oneri per la sicurezza da rischi da interferenze, oneri Covid19 e oltre oneri IVA.

I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri necessari per realizzare la Fornitura in conformità ai documenti di gara

Art. 8 - Luogo e tempi di consegna

La Fornitura dovrà essere consegnata e installata presso i locali di UniTrento, nei termini e secondo le modalità indicate all'art. 7 del Capitolato prestazionale. I tempi di consegna decorrono dalla data di stipula del contratto.

Sono a carico dell'Appaltatore i rischi derivanti dal perimento fortuito dei beni oggetto della Fornitura. A tal fine si definisce la produzione degli effetti traslativi della proprietà alla consegna dei medesimi nei locali indicati da UniTrento.

Art. 9 - Responsabile dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà nominare un Responsabile con la funzione di gestire i rapporti con il Direttore dell'esecuzione del contratto nominato da UniTrento.

Tutti i contatti con UniTrento in ordine alla gestione del Contratto dovranno essere tenuti unicamente da detto Responsabile, i cui atti impegneranno a pieno titolo l'Appaltatore.

Dovrà essere, altresì, indicato il nominativo di un sostituto del Responsabile dell'Appaltatore per le ipotesi di impedimento o di assenza.

Art. 10 - Reperibilità

Il Responsabile dell'Appaltatore, o il suo sostituto, per tutta la durata del Contratto, dovrà essere reperibile - nei giorni feriali, in orario d'ufficio – dal Direttore dell'esecuzione del contratto, per qualunque problema che dovesse, direttamente o indirettamente, influire sul regolare espletamento delle prestazioni contrattuali.

Art. 11 – Direttore dell'esecuzione del contratto

In sede di stipula contratto, UniTrento indicherà il nome del Direttore dell'esecuzione che effettuerà le comunicazioni e curerà gli adempimenti previsti dal presente Contratto e che verificherà il rispetto delle disposizioni contrattuali, evidenziando le deficienze riscontrate nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i ritardi e le altre eventuali inadempienze riscontrate informando il Responsabile del procedimento che provvederà alla loro formale contestazione.

Art. 12 - Comunicazioni all'Appaltatore

Le comunicazioni all'Appaltatore saranno inviate al Responsabile di cui all'art. 9 che precede ed avverranno esclusivamente per iscritto (prevalentemente a mezzo PEC).

Eventuali osservazioni che il Responsabile dell'Appaltatore intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta devono essere presentate per iscritto al Direttore dell'esecuzione del contratto e al responsabile del procedimento entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione stessa, intendendosi altrimenti accettata integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale termine l'Appaltatore decade dal diritto di avanzarne.

Il Responsabile del procedimento comunicherà al Responsabile dell'Appaltatore, entro i successivi 10 giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopraddetti.

Art. 13 - Comunicazioni dell'Appaltatore a UniTrento

L'Appaltatore deve indirizzare ogni sua comunicazione al Direttore dell'esecuzione del contratto e al Responsabile del procedimento esclusivamente per iscritto (prevalentemente a mezzo PEC), tramite il Responsabile dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali documenti e/o istruzioni, che siano di competenza di UniTrento, di cui abbia bisogno per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Capitolato speciale

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione della Fornitura dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre 10 giorni lavorativi dal suo verificarsi.

L'Appaltatore dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione.

Art. 14 – Garanzia definitiva

Al momento della stipula del Contratto, l'Appaltatore dovrà fornire la prova di aver costituito una garanzia definitiva per l'importo, la modalità e i contenuti indicati dagli artt. 93 e 103 del D. Lgs 50/2016 e D.M. 19.01.2018 n. 31.

La garanzia definitiva deve essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. UniTrento accetterà unicamente garanzie definitive conformi allo Schema tipo sopraccitato. Eventuali condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non saranno accettate da UniTrento. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità a UniTrento.

La validità della garanzia è stabilita dalla data di stipula del Contratto fino al termine del periodo di garanzia di 18 mesi.

In caso di escussione della cauzione, l'Appaltatore dovrà provvedere a reintegrarla, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione del Contratto.

Art. 15 – Penalità

Nel caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, saranno applicate le seguenti penali:

- Per ogni giorno naturale e consecutivo maturato di ritardo nella fornitura e nell'installazione dell'Apparecchiatura per cause non imputabili a UniTrento, è applicata una penale pari all' 1 per mille dell'ammontare contrattuale.
- Il mancato intervento entro i termini previsti dall'art. 6 del Capitolato prestazionale comporta l'applicazione di una penale all'0,5 per mille dell'ammontare contrattuale per giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini pattuiti, fermo restando la facoltà di UniTrento di rivalersi nei confronti dell'Appaltatore degli eventuali maggiori danni subito in conseguenza del ritardo.

L'importo delle penali sarà trattenuto direttamente sui corrispettivi contrattuali o sul deposito cauzionale.

Qualora l'ammontare di dette penalità superi il 10% dell'ammontare contrattuale UniTrento si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 16 che segue.

Art. 16 - Clausola risolutiva espressa

UniTrento ha facoltà di risolvere il Contratto in danno all'Appaltatore, ai sensi e con gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione PEC all'Appaltatore, senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi:

- a) quando l'Appaltatore si rendesse colpevole di grave errore professionale, grave inadempimento contrattuale o quando interrompesse l'esecuzione del Contratto anche in presenza di contestazioni;
- b) quando l'Appaltatore non provvedesse entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi a reintegrare il deposito cauzionale definitivo, che fosse stato anche parzialmente escusso;
- c) quando l'Appaltatore perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e moralità previsti per la stipula del Contratto;
- d) subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del Contratto;
- e) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato come ipotesi di risoluzione del Contratto;
- f) nelle ipotesi previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- g) nelle ipotesi previste dall'art.108 del D.Lgs 50/2016.

Fatta salva l'erogazione delle penali nel caso di risoluzione UniTrento si riserva il diritto al risarcimento di ogni qualsivoglia danno subito.

Per le altre ipotesi si applicano gli artt. 1453 e ss. C.C.

Art. 17 – Polizza assicurativa

L'Appaltatore dovrà essere in possesso di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi derivanti dai rischi connessi all'esecuzione del contratto con scadenza al termine del periodo di garanzia.

L'Appaltatore in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva UniTrento da ogni e qualsiasi responsabilità civile e dalle spese per il risarcimento verso persone e cose dell'Appaltatore stesso, di terzi o di UniTrento.

Art. 18 - Pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali, verrà effettuato previa emissione da parte dell'Appaltatore di regolare fattura elettronica ai sensi del D.M. 55/2013, secondo le seguenti modalità:

- 100% dell'importo di cui all'art. 7, entro 30 giorni dall'emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 4.

Le fatture complete del numero di riferimento del contratto, del CIG e dovranno essere intestate a Università degli Studi di Trento - via Calepina, 14 - 38122 Trento. Dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio 6VP8Z3 ed essere emesse con Esigibilità codice "S" Scissione dei pagamenti.

Tutti i pagamenti sono condizionati al rispetto degli obblighi contrattuali. L'importo delle fatture sarà bonificato sul c/c che l'Appaltatore preciserà ai sensi dell'art. 19 che segue.

Ai fini del pagamento all'appaltatore/subappaltatore troverà applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della Lp. 2/2016 in materia di correttezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.

In caso di contestazioni circa l'ammontare dell'importo fatturato, UniTrento provvederà a corrispondere all'Appaltatore la somma non contestata, previa compensazione con le penali eventualmente applicate.

I termini indicati sono sospesi qualora la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o fiscalmente irregolare.

Art. 19 - Tracciabilità

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, co.9bis della L. 136/2010. Si impegna, inoltre, a trasmettere:

Capitolato speciale

- entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, gli estremi IBAN del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 con l'indicazione delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Detta comunicazione dovrà essere inviata a mezzo PEC (ateneo@pec.unitn.it) e indirizzata a ufficio contabilità fiscale. Il pagamento dei corrispettivi contrattuali è subordinato alla ricezione di detta comunicazione. L'Appaltatore provvede altresì a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
- copia dei contratti (o estratto di essi) stipulati con i propri subappaltatori e/o subfornitori a qualsiasi titolo interessati alle prestazioni oggetto del contratto. Detti contratti (o estratti) dovranno contenere la clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale le parti contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010.

Art. 20 - Oneri e obblighi contrattuali

Nell'esecuzione della Fornitura l'Appaltatore assicura le migliori prestazioni tecniche nel pieno rispetto di tutte le condizioni e clausole espresse nei Documenti di gara, nelle varie disposizioni di legge e regolamenti comunitari, con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche e di sicurezza dell'Apparecchiatura fornita.

L'Appaltatore si impegna, oltre a quanto previsto dal presente Capitolato speciale a:

- garantire il perfetto funzionamento dei prodotti forniti, nonché l'assistenza tecnica necessaria a ripristinare il corretto funzionamento;
- garantire che i prodotti forniti siano conformi alle caratteristiche indicate nei documenti contrattuali;
- manlevare UniTrento dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni derivanti dal Contratto, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi e/o da eventi naturali;
- predisporre tutta la documentazione atta a consentire a UniTrento di verificare la conformità della Fornitura alle norme previste nel Contratto, nel Capitolato Prestazionale e nell'Offerta;

- predisporre tutti gli strumenti, le metodologie e l'organizzazione necessaria atti a garantire elevati livelli di fornitura e dei servizi connessi oggetto del Contratto.

Art. 21 - Riservatezza e trattamento dei dati

È onere dell'Appaltatore segnalare e motivare a UniTrento l'esistenza di ragioni che si oppongano alla divulgazione di dati, in quanto la loro diffusione potrebbe essere lesiva delle leggi, dei suoi interessi o, comunque, della concorrenza.

Con la sottoscrizione del Contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla normativa vigente in materia.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, UniTrento, previa comunicazione all'Appaltatore mediante comunicazione via PEC, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare a UniTrento e/o agli enti coinvolti nel contratto.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori e di tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Art. 21 bis – Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali" (di seguito anche "GDPR"), si forniscono le seguenti informazioni.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento (TN); email: ateneo@unitn.it; ateneo@pec.unitn.it.

Il Responsabile della protezione dei dati, al quale rivolgersi per informazioni relative ai propri dati personali, può essere contattato al seguente indirizzo email: rpd@unitn.it.

Finalità e natura del trattamento: I dati personali raccolti verranno trattati dall'Università nell'ambito dell'esecuzione dei propri



Capitolato speciale

compiti di interesse pubblico esclusivamente per la finalità di stipulazione ed esecuzione del contratto nonché per l'adempimento dei connessi obblighi di legge (art. 6, 1 par., lett. e), b) e c) e art. 10 del GDPR; art. 2-octies Codice Privacy). Il conferimento dei dati è indispensabile per la stipulazione ed esecuzione del contratto e il mancato conferimento determina l'impossibilità di procedere alla stipula.

Fonte e categorie dei dati: I dati sono raccolti presso l'interessato e presso altri soggetti esterni o provengono da fonti accessibili al pubblico. I dati personali trattati sono dati personali comuni (quali dati anagrafici, dati di contatto, codice fiscale, estremi identificativi del documento di riconoscimento; dati economico/finanziari, dati fiscali, dati bancari) e dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari).

Modalità di trattamento: il trattamento dei dati personali viene effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza, non eccedenza, riservatezza ed in modo da garantire un'adeguata sicurezza.

Destinatari dei dati: I dati personali potranno essere comunicati, oltre che al personale di Ateneo coinvolto nel perseguimento delle finalità sopraindicate, anche ad altri soggetti terzi, pubblici e privati, per il perseguimento delle suddette finalità nonché per l'adempimento di un obbligo di legge e/o di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

Conservazione: i dati personali saranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione delle finalità sopraindicate e comunque per il tempo necessario all'assolvimento degli obblighi di legge. In ogni caso saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente e/o dalla regolamentazione di Ateneo in tema di gestione e conservazione della documentazione prodotta dall'Università nello svolgimento della propria attività istituzionale.

Diritti degli interessati: in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare ai contatti sopraindicati i diritti di cui al Capo III del Regolamento UE 2016/679, quali il diritto di accesso, rettifica, integrazione e, nei casi previsti, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati e il diritto di opposizione. Qualora venga riscontrata una violazione del Regolamento UE 2016/679, è possibile proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

Per maggiori informazioni consultare l'informativa completa pubblicata sul portale di Ateneo al seguente link:

<https://www.unitn.it/privacy>

Non ravvisandosi per il presente appalto i presupposti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, l'appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 22 - Brevetti industriali e diritti d'autore

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.

Capitolato speciale

Qualora sia promossa nei confronti di UniTrento azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, UniTrento è tenuta ad informare a mezzo PEC l'Appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di UniTrento, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato.

Art. 23 - Evoluzione tecnologica

Qualora, in relazione alla rapida evoluzione tecnologica, l'Appaltatore intenda sostituire alcuni componenti originariamente offerti con altri di prestazioni più elevate dovrà informare UniTrento sull'evoluzione tecnologica e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alla fornitura.

UniTrento procederà all'analisi della proposta e ne comunicherà all'Appaltatore l'esito.

Dette eventuali pattuizioni non modificheranno i prezzi offerti in sede di Gara.

Art. 24 – Formazione

L'Appaltatore dovrà prevedere una fase di formazione del personale di UniTrento con le modalità e i contenuti specificati all'art. 5 del Capitolato prestazionale.

Art. 25 - Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti degli adempimenti connessi alle clausole del Contratto, restando implicitamente inteso che le norme contenute nel presente Capitolato speciale sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi, la loro osservanza quindi non ne limita ne riduce comunque la responsabilità.

L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere gli eventuali danni che, in dipendenza dell'esecuzione della Fornitura e dei servizi collegati, fossero arrecati a UniTrento.

Art. 26 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra UniTrento e l'Appaltatore sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 27 - Personale dell'Appaltatore

L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza prevenzione degli infortuni e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, osserva le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.

Durante la fornitura, l'installazione, la garanzia e l'assistenza e manutenzione il personale dell'Appaltatore dovrà portare ben visibile una tessera di riconoscimento in conformità al D.lgs. 81/2008.

Nelle ipotesi di subappalto il cartellino del personale del subappaltatore dovrà inoltre riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

Art. 28 - Coordinamento per la sicurezza

Oggetto dell'appalto è una fornitura con una installazione che prevede le seguenti attività : scarico, posizionamento e collegamento agli impianti e che avrà una durata inferiore ai limiti e senza i rischi specifici previsti dall'art. 26 comma 3-bis del D.Lgs 81/2008.

In fase di gara è stato allegato ai documenti di gara il DUVRI - Informativa in merito ai rischi specifici, sulle misure generali di prevenzione e protezione e sui comportamenti da tenere in caso di emergenza presso l'Università degli Studi di Trento e l'appendice COVID -Misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro ai sensi dell'art.26.3 del D.Lgs 81/2008.

Per l'esecuzione della fornitura l'Appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in



Capitolato speciale

materia, come stabilito nel DUVRI. Non sono riconosciuti all'operatore economico indennizzi o risarcimenti per l'eventuale protrazione del termine contrattuale a seguito dell'applicazione delle predette misure di prevenzione. Dopo la stipulazione del Contratto, ma prima dell'inizio della Fornitura, il Responsabile dell'Appaltatore e il Direttore dell'esecuzione di UniTrento parteciperanno ad una riunione congiunta con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di UniTrento o con un suo delegato. Tale riunione di coordinamento per la sicurezza è finalizzata ad una maggior definizione delle reciproche informazioni sui rischi, delle specifiche procedure di gestione dell'emergenza, delle misure di protezione e dei divieti che i soggetti coinvolti dovranno rispettare per tutta la durata del Contratto. Eventuali ulteriori misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, siano esse organizzative o rappresentate da allestimenti specifici, saranno a carico di UniTrento.

Art. 29 - Lingua ufficiale

La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, le comunicazioni, la corrispondenza e quant'altro prodotto dall'Appaltatore nell'ambito del Contratto dovranno essere in lingua italiana. La presentazione di documentazione tecnica in lingua inglese dovrà essere preventivamente autorizzata da UniTrento.

Art. 30 - Subappalto e subforniture

Il subappalto è disciplinato dall'art. 26 della L.P.2/2016. Il subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato da UniTrento.

L'Appaltatore potrà fare istanza di subappalto solo se ha indicato in fase di offerta le parti del Servizio che intende subappaltare. Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione di subappalto in fase di offerta sia mancante o irregolare. UniTrento procederà al pagamento diretto del subappaltatore.

L'Appaltatore dovrà trasmettere i contratti stipulati con i subfornitori per le finalità previste dall'art.19 che precede. Inoltre al fine dell'emissione del certificato di regolare esecuzione UniTrento ne verificherà il pagamento attraverso acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto all'integrale pagamento dei subcontraenti

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, della L.P. è previsto il pagamento diretto dei subappaltatori. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

Art. 31 - Spese contrattuali

L'imposta di bollo assolta virtualmente da UniTrento (autorizzazione n. 106668/14 d.d. 23/12/2014) è interamente a carico dell'Appaltatore. UniTrento provvederà all'invio di apposita comunicazione di richiesta di rimborso.

Art. 32 – Nullità del contratto

In caso di violazione dell'art. 53¹ comma 16-ter del D.Lgs 165/2001 il contratto sarà nullo.

Art. 33 – Codice etico

L'Appaltatore si impegna a conformare il proprio comportamento alle disposizioni del Codice etico (D.R. 285 del 29 maggio 2014) e del Codice di comportamento di UniTrento (D.R. 582 del 27 ottobre 2014) nonché alle disposizioni della normativa sull'anticorruzione. Si impegna inoltre a far rispettare le suddette regole al proprio personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La violazione rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

Art. 34 - Recesso in caso di attivazione di nuove Convenzioni

UniTrento ha il diritto di recedere dal contratto alle condizioni e con le modalità prescritte dall'art. 1, co. 13 del D.L. 95/2012 convertito con legge 135/2012.

¹ Art.53 comma 16-ter I dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad esso riferiti.